

AVVISO PUBBLICO

**PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-
PROGETTAZIONE MIRATA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL
SOSTEGNO FAMILIARE ai sensi della L.112/2016, cosiddetta legge del "Dopo di Noi", della
L.241/1990, DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E SS.
MM. E II. E DELLA L.328/2000.**

IL DIRETTORE

Richiamata la Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, il quale recita: "*La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione*";
- l'articolo 1, comma 5, il quale prevede che "*Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati*";
- l'art. 5, commi 2 e 3, il quale prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- l'art. 6, comma 2, lettera a), il quale attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

Visti:

- l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- il D.Lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell'ambito del TITOLO VII "*dei rapporti con gli enti pubblici*", prevede all'art. 55 che: In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'art. 119, D.Lgs. 267/2000 che, in applicazione dell'art. 43, L. 449/1997, prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
- l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la co-progettazione;
- le Linee Guida Anac n. 17 del 27.7.2022 recanti "*Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali*" secondo le quali "*Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore*";
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2020 ha definito la co-progettazione come "*una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, c. 4, Cost*", un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini generali come una vera e propria proceduralizzazione dell'azione sussidiaria. La stessa Corte ha affermato che la procedura "*non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e*

la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”;

• le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs.n.117/2017 (Codice del terzo settore), approvate con DM n. 72 del 31.03.2021;

Considerato, inoltre, che la co-progettazione di cui all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001:

• ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;

• fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;

• non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;

• si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale sull'esercizio comune della "funzione pubblica";

Considerato, altresì, che a fronte dei nuovi fenomeni sociali, anche dovuti al periodo di pandemia da Covid-19, diverso deve essere l'approccio all'inclusione delle persone con disabilità. Occorre utilizzare strumenti e interventi flessibili e adatti alle diverse situazioni. È necessario, pertanto, strutturare un approccio di sistema delle politiche sociali considerando quali paradigmi, la centralità della persona, il valore delle risorse di comunità, la trasversalità e l'interdisciplinarietà. La metodologia di lavoro utilizzata deve porre quindi forte attenzione alla territorialità e alla prossimità, nonché alla personalizzazione e differenziazione degli interventi.

Richiamate le modifiche apportate al Codice degli appalti (D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) dalla legge n.120 del 2020 (c.d. Decreto “semplificazioni”), agli articoli 30 “*Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti*”, 59 “*Scelta delle procedure e oggetto del contratto*” e 140 “*Norme applicabili ai servizi sociali*”, finalizzate a riconoscere autonomo valore alle “*forme di coinvolgimento degli enti di terzo settore previste dal titolo VII del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117*”;

Vista la Legge del 3 marzo 2009, n. 18 che ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, in particolare l’art.19 della Convenzione che dispone che gli Stati riconoscano “il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di

facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società”;

Vista la Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modifiche;

Vista la Legge del 2 giugno 2016, n. 112 recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;

Vista la Legge Regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema Integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 25 luglio 2017 recante “Linee guida operative regionali per la finalità della Legge 112 del 22 giugno 2016 – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e del Decreto Interministeriale di attuazione del 28.11.2016;

Vista la Determinazione della Regione Lazio n. G17402 del 14.12.2017, recante “Individuazione dei Comuni capofila degli Ambiti Sovra-Distrettuali per la gestione degli interventi del "Dopo di Noi", ai sensi della D.G.R. 454 del 31 luglio 2017. Trasferimento risorse statali del Fondo istituito per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";

Preso atto che con la suddetta Determinazione viene individuato il Consorzio Valle del Tevere come Capofila dell’Ambito sovra-distrettuale formato dai Distretti RM 4.3 e RM 4.4;

Vista la Determinazione n. G01174 del 1 febbraio 2018 della Regione Lazio recante “Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico Dopo di Noi”;

Vista la Determinazione dirigenziale n. G 02984 del 15 marzo 2019 recante “Aggiornamento Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di Noi" di cui all’art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016.”;

Vista la Determinazione del 31 luglio 2020, n. G09141 recante “Aggiornamento Linee Guida per la realizzazione dei programmi di Indipendenza Abitativa del “Durante e del Dopo di Noi” di cui all’art 3 comma 4 del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016;

Vista la Deliberazione del 5 agosto 2021, n. 554 - Modifica ed integrazione della Deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454 Linee guida operative regionali per la finalità della Legge 112 del 22 giugno 2016 – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e del Decreto Interministeriale di attuazione del 28.11.2016;

Visto l’Avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari per la realizzazione di progetti personalizzati a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi della legge n. 112/2016, cosiddetta legge del “Dopo di Noi”, approvato con Determinazione del Consorzio Valle del Tevere n. 5 del 03.01.2024;

Vista la Determinazione del Consorzio Valle del Tevere n. 243 del 05.04.2024 di approvazione del presente Avviso Pubblico;

RENDE NOTO CHE

Con il presente Avviso, il Consorzio Intercomunale dei Servizi ed Interventi Sociali Valle del Tevere indice una procedura comparativa ai sensi dell'art. 56, co. 3 D.Lgs. 117/2017, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, finalizzata al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per lo sviluppo di una co-progettazione mirata alla realizzazione di progetti personalizzati in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi della L.112/2016, cosiddetta legge del "Dopo di Noi" percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Art. 1 – Oggetto del servizio

La Legge 112/2016 – cosiddetta legge del "Dopo di Noi" risponde all'obiettivo di realizzare interventi di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Si intende dunque avviare un progetto la cui finalità generale è quella di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, residenti sul territorio del Sovrambito RM 4.4 e RM 4.3.

Art. 2 – Obiettivi

L'obiettivo del progetto è quello di migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, offrendo opportunità di realizzazione di gruppi appartamento e accesso nel mondo del lavoro.

Obiettivi generali:

- Attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con grave disabilità (*L.112/2016, art. 4, co.1 lett. a*);
- realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutale gli interessi (*L.112/2016, art. 4, co.1 lett. b*);
- realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing* (*L.112/2016, art. 4, co.1 lett. c*);
- sviluppare, ai fini delle lettere *a*) e *c*), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità (*L.112/2016, art. 4, co.1 lett. d*).

Obiettivi specifici:

1. Definizione di progetti individualizzati mediante l'apporto di un contributo utile e significativo nelle fasi di valutazione multidimensionale e di redazione del progetto;
2. Attivazione di progetti individualizzati finalizzati all'accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile;
3. Programmazione e realizzazione di programmi di indipendenza abitativa, anche attraverso l'individuazione di idonee soluzioni abitative;
4. Sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nei progetti, al fine di favorire il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile e l'inserimento lavorativo, anche a distanza, tramite formazione all'utilizzo di dispositivi hardware e software;
5. Sviluppo delle azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per l'attivazione di tirocini formativi.

Art. 3 - Mezzi messi a disposizione dal Consorzio

Il Consorzio mette a disposizione:

- Risorse umane con adeguate competenze tecnico-professionali e amministrative per l'espletamento delle funzioni di analisi del fabbisogno, progettazione, direzione, coordinamento della co-progettazione e attuazione degli interventi;
- Case manager (assistenti sociali) con adeguate competenze tecnico-professionali per la redazione dei Progetti Individualizzati;
- Risorse finanziarie per la realizzazione del servizio;
- Alcuni alloggi che ospiteranno i beneficiari del progetto e all'interno dei quali saranno realizzati interventi specifici.

Art. 4 – Oggetto della Co-progettazione

Il Consorzio Valle del Tevere, attraverso la presente procedura selettiva ad evidenza pubblica, intende individuare un soggetto qualificato a partecipare a un'attività di co-progettazione di interventi e attività, da realizzare in termini di partnership tra il partner pubblico e i soggetti del privato sociale.

L'oggetto della co-progettazione e della successiva co-gestione è descritto all'art.1 ed è in relazione agli obiettivi di cui all'art. 2, del presente Avviso.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione

5.1 Requisiti generali

Possono presentare domanda di partecipazione gli ETS (Enti del Terzo Settore) come descritti all'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore.

È ammessa la partecipazione in forma singola (ETS) o in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita o costituenda.

È necessario che l'ETS (in forma singola), o tutti i componenti dell'ATS (Associazione Temporanea di Scopo), possieda/no i seguenti requisiti soggettivi:

- ✓ essere formalmente costituito (nell'atto costitutivo e nello Statuto deve risultare espressa previsione dello svolgimento di attività e servizi a favore di terzi analoghi a quelli oggetto del presente Avviso di co-progettazione) o, in caso di ATS non costituita, di impegnarsi a costituirsi prima della sottoscrizione della convenzione;
- ✓ essere iscritti al RUNTS da almeno sei mesi a far data dalla pubblicazione del presente Avviso;
- ✓ non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 6 della L. 246/2005”, accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- ✓ non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tra l’Ente e l’iniziativa di cui all’Avviso di che trattasi e che nessuna delle persone in organico o con rapporti di collaborazione professionale con l’organismo si trova nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lg. 165/2001;
- ✓ osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
- ✓ rispettare l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione della Convenzione di co-progettazione o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile
- ✓ essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale;
- ✓ essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 94 e seg. Del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2026), applicato per analogia;
- ✓ prevedere nel proprio Statuto servizi analoghi a quelli previsto nel presente Avviso.

Si richiama quanto previsto all’art.76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute.

5.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica

L'ammissione alla co-progettazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

5.2A - avere gestito per almeno 3 anni negli ultimi 5 anni (anche non consecutivi), decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, servizi in favore di persone con disabilità aventi ad oggetto percorsi di indipendenza e autonomia abitativa;

5.2B - aver realizzato negli ultimi 5 anni (anche non consecutivi), decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, un fatturato minimo complessivo, per servizi in favore di persone con disabilità, di € 300.000,00 (IVA, se dovuta, esclusa).

- In caso di partecipazione in forma di ATS, il requisito di capacità economica-finanziaria e tecnica di cui al paragrafo 5.2A deve essere soddisfatto da ciascuno dei singoli componenti dell'ATS.
- In caso di partecipazione in forma di ATS, il requisito di capacità economica-finanziaria e tecnica di cui al paragrafo 5.2B deve essere soddisfatto dall'ATS nel suo complesso.

L'amministrazione verificherà il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati dal soggetto attuatore selezionato e, a campione, potrà farlo per gli altri soggetti partecipanti.

Art. 6 - Ambito territoriale

Gli interventi e le misure proposte in risposta al presente Avviso devono essere realizzati nell'ambito dei seguenti territori:

- Distretto sociosanitario RM 4.3 – Comuni di: Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano;
- Distretto sociosanitario RM 4.4 Consorzio Valle del Tevere – Comuni di: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello (capofila), Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste e Torrita Tiberina.

Art. 7 – Durata delle attività

La durata totale del progetto sarà di anni 2 (due) a decorrere dalla sottoscrizione della Convenzione.

Il soggetto individuato si obbliga all'attivazione delle azioni e degli interventi a seguito di richiesta scritta del Consorzio, anche nelle more della stipula della relativa Convenzione.

Resta salva la facoltà per il Consorzio di prorogare il servizio, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo affidatario.

Art. 8 - Risorse finanziarie e ammissibilità delle spese

Lo stanziamento complessivo previsto per la realizzazione del progetto è stabilito nella somma complessiva di **€ 317.471,49 IVA esente**, finanziati dal Fondo di cui alla L.112/2016 – Dopo di Noi.

L'importo potrà subire variazioni in aumento, al netto di eventuali economie risultanti dai progetti personalizzati attualmente in essere.

Il quadro economico definitivo sarà sviluppato in modo dettagliato in sede di co-progettazione, anche sulla base delle eventuali risorse proprie che l'ETS selezionato investirà quale compartecipazione, e potrà subire variazioni rispetto all'importo previsto dal presente Avviso.

Le spese da ammettere al rimborso saranno erogate nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Il Consorzio stabilisce l'erogazione del 50 % delle risorse messe a disposizione, quale anticipo per l'avvio delle attività. La restante parte del finanziamento sarà erogata a seguito della rendicontazione della quota parte d'anticipo e della trasmissione delle richieste di rimborso per le spese sostenute.

Art. 9 - Termini e modalità di presentazione delle domande

I soggetti interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta nel presente Avviso **esclusivamente tramite PEC** all'indirizzo info@pec.consorziovalledeltevere.it entro il termine perentorio delle **ore 10.00 del giorno 29 aprile 2024**.

Pena l'esclusione, l'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: **“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE MIRATA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ai sensi della L.112/2016, cosiddetta legge del “Dopo di Noi”, della L.241/1990, DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E SS. MM. E II. E DELLA L.328/2000**

La PEC dovrà contenere i seguenti allegati, denominati come di seguito meglio specificato:

Allegato A - Documentazione Amministrativa (da inviare in un unico file);

Allegato B - Scheda progettuale (da inviare in un unico file);

Allegato C - Proposta di compartecipazione economico-finanziaria (da inviare in un unico file)

L'**Allegato A** dovrà contenere:

la domanda di partecipazione, redatta utilizzando ESCLUSIVAMENTE il format **“Domanda di partecipazione”** (barrando le parti di non interesse). La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'ETS singolo, o dell'ETS capofila di eventuale ATS costituita. Nel caso di ATS costituenda, ogni componente dovrà compilare e

sottoscrivere una singola domanda di partecipazione compilando le parti pertinenti ed allegare i relativi documenti.

La domanda dovrà contenere, a seconda della tipologia di appartenenza, a pena di esclusione:

- l'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai parr. 5.1 e 5.2 del presente Avviso (in caso di partecipazione in ATS, le dichiarazioni del par. 5.1 e 5.2A dovranno essere rese anche dai soggetti componenti l'ATS);
- gli estremi della iscrizione dell'Associazione/Organizzazione ai Registri previsti dalla legge;
- gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio, se dovuta;
- la dichiarazione di presa visione e di accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Avviso;
- l'impegno al rispetto integrale delle clausole anticorruzione per quanto applicabili;
- l'impegno ad individuare una o più sedi operative (uffici) localizzate all'interno del territorio del Consorzio Valle del Tevere, in caso di sottoscrizione della convenzione;
- in caso di ATS costituenda, l'impegno alla costituzione dell'ATS prima della stipula della Convenzione.
- copia dello Statuto;
- copia del curriculum vitae della persona individuata quale referente tecnico in sede di tavolo di co-progettazione;
- copia della certificazione di qualità, se posseduta;
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ETS (o ETS capofila in caso di ATS);
- in caso di ATS già costituita, copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza.

L'**Allegato B** – Scheda progettuale dovrà contenere:

- la proposta di progetto tecnico, propedeutico alla co-progettazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante. L'elaborato progettuale dovrà essere predisposto nel rispetto dello schema progettuale **Allegato B- Progetto tecnico**. Non saranno prese in considerazione proposte progettuali presentate con schemi diversi da quello allegato;
- lo schema economico finanziario della proposta progettuale;
- i Curriculum Vitae degli operatori coinvolti nella gestione del servizio.

L'**Allegato C** – Proposta di compartecipazione economico-finanziaria dovrà contenere:

- la proposta di compartecipazione, che dovrà contenere la descrizione dettagliata di risorse, beni mobili e immobili, attrezzature, risorse umane, ecc. che l'ETS/ATS intende mettere a disposizione per l'attuazione del servizio. Tali risorse dovranno essere esplicitate anche rispetto al valore economico corrispondente. L'ETS/ATS dovrà poi indicare in cifre e lettere il valore della compartecipazione proposto. In caso di discordanza, sarà considerato l'importo più favorevole per il Consorzio, mentre verrà assegnato il punteggio minimo nel caso in cui

non risulti stimato il valore della compartecipazione, o comunque non sia esplicitato (o palesemente desumibile) dai documenti prodotti.

In caso di partecipazione in ATS costituenda, oltre all'individuale domanda di partecipazione, ogni ETS dovrà sottoscrivere il progetto tecnico, lo schema economico finanziario e la proposta di compartecipazione.

In riferimento alle dichiarazioni rese, con particolare riguardo alle esperienze progettuali svolte e la loro durata, il Consorzio potrà richiedere ulteriore documentazione e/o effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.

Art. 10 - Motivi di esclusione

Sono escluse le domande:

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 5 o che non abbiano i requisiti indicati nel medesimo articolo;
- presentate dopo la scadenza prevista dall'art. 9;
- presentate con modalità diverse da quanto indicato dall'art 9;
- aventi ad oggetto attività ed obiettivi diverse da quelle previste all'art. 2;
- non sottoscritte dal legale rappresentante dell'ETS, o dell'ETS capofila di ATS costituito o da tutti i componenti di ATS non costituita;
- redatte in maniera incompleta, tale da non individuarne il contenuto;
- carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
- contenenti elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
- carenti anche di uno solo degli allegati previsti, o presenti e non conformi, in quanto ritenuti parte integrante del presente Avviso ed essenziali per la formulazione della proposta progettuale;
- che non raggiungano il punteggio minimo di 60/100

È vietata, a pena di esclusione, la partecipazione alla procedura quale ETS singolo e quale componente di ATS.

Art. 11 - Fasi dell'istruttoria e partenariato

La procedura si svolgerà nelle seguenti fasi:

Fase 1. Individuazione del soggetto partner

Fase 2. Co-progettazione

Fase 3. Approvazione dell'esito della co-progettazione e stipula della Convenzione

Nello specifico:

Fase 1: Individuazione del soggetto partner

Al fine di valutare le istanze che perverranno in adesione al presente Avviso, sarà nominata, dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 9, una Commissione composta da almeno 3 (tre) componenti, individuati tra i referenti dei Servizi Sociali dei Comuni afferenti al sovrambito RM 4.4 e RM 4.3 e/o dipendenti/professionisti del Consorzio e dell'Ufficio di Piano del Distretto RM 4.3, dotati di adeguate competenze.

La Commissione procederà alla valutazione delle istanze, e in particolare a:

- verificare la data e l'orario di arrivo delle istanze di partecipazione;
- verificare la completezza della documentazione inviata e la sua rispondenza rispetto a quanto richiesto;
- valutare la proposta di progetto tecnico, lo schema economico finanziario, e la proposta di compartecipazione;
- richiedere eventuali chiarimenti;
- disporre ammissioni ed esclusioni;
- stilare la graduatoria.

In sede di valutazione saranno attribuiti i punteggi in base ai criteri di seguito indicati e sarà stilata la graduatoria. L'ETS (o l'ATS) con il punteggio più alto, e comunque superiore al punteggio minimo di 60/100, verrà ammesso alla successiva **Fase2 (co-progettazione)**. In caso di parità di punteggio si potrà eventualmente procedere alla co-progettazione con più soggetti partner o si procederà con sorteggio, a discrezione del Consorzio.

Alla proposta dell'ETS saranno attribuiti, da ciascun Commissario, n. 100 punti, così ripartiti:

- progetto tecnico 90 punti
- compartecipazione ai costi progettuali 10 punti

Il **progetto tecnico** dovrà essere elaborato sviluppando i seguenti punti:

Criteri di valutazione	Indicatori	Valore di riferimento
Professionalità delle Risorse Umane messa a disposizione del Progetto	Verranno valutate: • Specifiche esperienze, aderenti al progetto, del Personale e degli eventuali volontari messi a disposizione dell'intervento, attraverso i Cv allegati alla domanda*;	10

	<ul style="list-style-type: none"> •Adeguatezza quantitativa (numero degli operatori). Verrà valutato il numero massimo di 15 operatori. 	
Proposta progettuale	<p>Verrà valutata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L’articolazione del progetto, con specifico riferimento alle azioni d’intervento che verranno attivate in relazione ai cinque “obiettivi specifici” indicati all’art. 2 	50
Coerenza interna del progetto	La coerenza interna tra la proposta progettuale, i metodi di monitoraggio e valutazione, le risorse umane a disposizione del progetto e il piano economico	10
Metodi di monitoraggio e valutazione	<p>Verranno valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello di monitoraggio delle attività in relazione agli “obiettivi specifici” (indicati all’art. 2), attraverso la raccolta e l’analisi, quantitativa e qualitativa, dei dati • il modello di valutazione degli interventi (valutazione d’impatto) in relazione agli “obiettivi specifici” (indicati all’art. 2) 	10
Piano economico finanziario rispetto agli interventi proposti	<p>Verranno valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la congruità dei costi del piano economico finanziario; • il livello di dettaglio del piano economico finanziario che dovrà essere coerente con gli “obiettivi specifici” (indicati all’art. 2) 	10
	Totale	90

La Commissione procederà alla valutazione, attribuendo, per ciascuno dei “criteri di valutazione” sopra elencati, un punteggio con il metodo della media dei “coefficienti” di moltiplicazione, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari e stabiliti nel seguente modo:

Coefficiente	Giudizio sintetico
1,0	<i>Eccellente</i> : la tematica è trattata in maniera completa e molto approfondita, tutti gli elementi sono congrui con l'oggetto e il livello qualitativo è eccellente
0,9	<i>Distinto</i> : la tematica è trattata in maniera completa e approfondita, tutti gli elementi sono congrui con l'oggetto e il livello qualitativo è ottimo
0,8	<i>Buono</i> : la tematica è trattata in maniera completa, un buon numero di elementi è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è buono
0,7	<i>Discreto</i> : la tematica è trattata in maniera discreta, un più che sufficiente numero di elementi è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è discreto
0,6	<i>Sufficiente</i> : la tematica è trattata in maniera sufficiente, un sufficiente numero di elementi è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è sufficiente
0,5	<i>Mediocre</i> : la tematica è trattata in maniera solo parzialmente sufficiente, alcuni elementi sono congrui con l'oggetto e il livello qualitativo è solo parzialmente sufficiente
0,4	<i>Insufficiente</i> : la tematica è trattata in maniera parziale e insufficiente, pochi elementi sono congrui con l'oggetto e il livello qualitativo è parziale e insufficiente
0,3	<i>Scarso</i> : la tematica è trattata in maniera insufficiente, un solo elemento è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è insufficiente
0,2	<i>Inadeguato</i> : la tematica è trattata in maniera del tutto insufficiente, nessun elemento è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è insufficiente
0,1	<i>Del Tutto Inadeguato</i> : la tematica è trattata in maniera del tutto insufficiente, nessun elemento è congruo con l'oggetto e il livello qualitativo è pessimo
0	<i>Non valutabile</i> : l'argomento non è stato trattato o comunque non risulta possibile esprimere una valutazione

Ogni commissario attribuirà un coefficiente tra 0 e 1 a ciascun criterio, come descritto analiticamente nella tabella sopra riportata. Successivamente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai commissari per ciascun criterio. Moltiplicando la media ottenuta, arrotondata al secondo decimale, per il punteggio massimo previsto per il criterio si ottiene il punteggio conseguito da ogni

concorrente relativamente al criterio preso in considerazione. Successivamente si procederà alla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni criterio considerato.

Proposta di compartecipazione

Alla compartecipazione da parte dell'ETS (o dell'ATS) sarà attribuito il punteggio in base alla seguente tabella:

valore della compartecipazione	Punteggio attribuibile
€ 0 (Zero) *	0
Sino a € 20.000,00	2
Sino a € 30.000,00	4
Sino a € 40.000,00	6
Sino a € 50.000,00	8
Oltre € 50.001,00	10

** Verrà assegnato un valore pari a 0, anche nel caso in cui non risulti stimato il valore della compartecipazione, o comunque non sia esplicitato (o palesemente desumibile) dai documenti prodotti.*

Ultimata la valutazione del progetto tecnico (All. A) e della proposta di compartecipazione (All. B), la Commissione procederà alla pubblicazione della graduatoria e all'individuazione del soggetto, primo in graduatoria, con cui avviare la co-progettazione. In caso di parità di punteggio si potrà eventualmente procedere alla co-progettazione con più soggetti partner o si procederà con sorteggio, a discrezione del Consorzio.

Fase 2: Co-progettazione

Accederà a questa fase l'ETS (o l'ATS) che raggiungerà il punteggio massimo. In caso di parità di punteggio si potrà eventualmente procedere alla co-progettazione con più soggetti partner o si procederà con sorteggio, a discrezione del Consorzio.

Prima di avviare la fase di co-progettazione sarà nominato un gruppo di lavoro composto da:

- N. 2 referenti del sovrambito;
- N. 1 responsabile tecnico del/dei soggetto/i partner individuato/i.

Il gruppo di lavoro potrà, eventualmente, avvalersi della collaborazione di altre figure (tecnici o amministrativi).

Il progetto presentato dal soggetto selezionato costituirà la base di partenza della co-progettazione e

sarà sviluppato ed eventualmente integrato in modo da risultare maggiormente aderente alla programmazione dell'Ambito, rispondente a quanto previsto dal PNRR – linea di investimento 1.2.

Il Consorzio rende noto che durante la fase di co-progettazione potrebbe coinvolgere associazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari; queste ultime potranno partecipare a specifiche sedute ed essere ascoltate su eventuali proposte migliorative. Tali associazioni saranno coinvolte anche nel monitoraggio delle politiche e dei servizi attivati.

Il Progetto conclusivo così elaborato dovrà definire, per l'intera durata della Convenzione:

- Destinatari
- Obiettivi specifici
- Azioni e interventi
- Ripartizione delle competenze tra i soggetti partner
- Modalità di monitoraggio e valutazione
- Misure di coinvolgimento - nella programmazione e monitoraggio delle politiche e dei servizi attivati - delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari.
- Piano finanziario dettagliato, nel quale viene indicata la scelta sull'allocazione delle risorse disponibili tra i vari partner in coerenza con le azioni che, secondo il progetto condiviso, ciascuno è chiamato a svolgere.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, non si riesca a definire il Progetto definitivo, il Consorzio si riserva la facoltà di revocare la procedura senza alcun riconoscimento economico per il soggetto selezionato.

Fase 3: Approvazione dell'esito della co-progettazione e stipula della Convenzione

Il Progetto definitivo sarà approvato con specifico provvedimento del Direttore del Consorzio, al quale potrà seguire la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e dell'art. 119 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), tra il Consorzio e il/i soggetto/i partner selezionato/i. Nel caso in cui siano presenti più soggetti partner, saranno formalmente individuati nella Convenzione di cui sopra i referenti di ciascuno di essi, in funzione delle competenze assegnate nel Progetto stesso. In alternativa, sarà altresì consentito agli enti partner la costituzione di un'associazione temporanea di scopo (ATS), antecedente la stipula della Convenzione, al fine di individuare un unico ETS capofila che sarà soggetto di riferimento, responsabile e gestore del progetto. Il soggetto individuato si obbliga all'attivazione delle azioni e degli interventi a seguito di richiesta scritta del Consorzio, anche nelle more della stipula della relativa Convenzione. La sottoscrizione della relativa convenzione vincolerà

i soggetti al rispetto di tutti gli impegni assunti in fase di selezione, nonché di quelli conseguenti e derivanti dalla co-progettazione.

Le spese di bollo, di segreteria, di registrazioni e contrattuali sono a carico del Soggetto selezionato. Il tavolo di co-progettazione avrà la funzione di gruppo di lavoro permanente, con compiti di monitoraggio e proposta; il Consorzio ha quindi la facoltà di chiedere al soggetto gestore, in qualsiasi momento, la modifica, l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento e del ventaglio delle azioni, alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi in ambito locale e/o ministeriale. Sarà possibile quindi un aumento o una diminuzione delle attività e delle azioni. Sarà inoltre possibile disporre la cessazione della Convenzione, con preavviso di almeno 30 giorni, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, senza che il/i soggetto/i gestore/i possa/no per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o risarcimento.

Tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione l'ETS, o l'ATS, sarà tenuto a versare, prima della sottoscrizione, apposita cauzione presso la tesoreria consortile, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, per un valore pari al 10% del valore della convenzione. L'importo della cauzione è ridotto del 50% se l'ETS, o l'ETS capofila in caso di ATS, è in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata dagli organismi accreditati. Per fruire di tale beneficio deve essere documentato il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 12 - Personale minimo e attrezzature richiesti per l'esecuzione del servizio.

Obblighi del soggetto partner

Ciascun soggetto co-progettante ed esecutore del servizio dovrà garantire, per tutta la durata della Convenzione, l'impiego di personale qualificato, con adeguati requisiti professionali nel rispetto della normativa vigente sulla realizzazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità (Legge n. 112/2016, cosiddetta legge del "Dopo di Noi" e ss.mm.ii.; *Linee guida sulla vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità* – D.D. n. 669 del 28.12.2018 e ss.mm.ii.) e ulteriori figure in relazione agli interventi programmati e alle esigenze assistenziali dei destinatari disabili. L'organigramma, che sarà stabilito congiuntamente in sede di co-progettazione, dovrà essere formulato qualitativamente e quantitativamente in maniera adeguata allo svolgimento delle mansioni attribuite. Qualora l'ETS (o l'ATS) dovesse prevedere il servizio di trasporto, dovrà garantire la messa a disposizione e l'utilizzo di mezzi idonei per il trasporto di disabili.

Il soggetto partner si obbliga, pena la rescissione della Convenzione, ai seguenti adempimenti:

1. attivare i servizi e gli interventi a seguito di richiesta scritta del Consorzio, anche nelle more della stipula della Convenzione;
2. realizzare in modo puntuale e completo il programma di interventi approvato con il progetto definitivo, entro i termini e alle condizioni previste dall'atto di convenzione sottoscritta;
3. assicurare al Personale impiegato per il servizio in questione il trattamento economico e normativo

previsto dal CCNL di categoria e dalla vigente normativa e ad effettuare il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;

4. osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);

5. garantire il Personale minimo che sarà concordato e che lo stesso, per tutta la durata della Convenzione, sia per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro concordato in fase di co-progettazione, con limitazione del turn over alle ipotesi di pensionamento, dimissioni, gravidanza, malattia, infortunio, licenziamento;

6. vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;

7. produrre la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, secondo le modalità stabilite dal Consorzio, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione della proposta progettuale finanziata;

8. garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al compenso pattuito e a comunicare il conto corrente bancario, appositamente dedicato, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti la Convenzione, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati;

9. non apportare variazioni o modifiche ai contenuti del progetto definitivo approvato all'esito della procedura di co-progettazione senza preventiva concertazione e autorizzazione da parte del Consorzio;

10. svolgere nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene;

11. osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;

12. adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone, ivi compresi i terzi ed altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Il Consorzio attiverà costante vigilanza e monitoraggio relativamente al rispetto degli obblighi richiesti al partner e, in caso di riscontro negativo, sarà richiesta l'immediata attivazione di eventuali azioni sanatorie, se possibile. In caso contrario si revocherà l'accordo siglato con la Convenzione.

Art. 13 - Responsabilità

Ciascun soggetto partner è responsabile, senza alcuna riserva ed eccezione, dei danni che eventualmente, nel corso dello svolgimento delle attività, per fatto proprio o del proprio Personale addetto, dovessero occorrere agli utenti del servizio, al Consorzio, alle Amministrazioni dei comuni afferenti al Consorzio o a terzi e a cose.

In particolare, in applicazione del principio della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., il partner di progetto è responsabile degli eventuali danni occorsi agli utenti del servizio e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento ed imputabili a colpa dei propri

operatori, per gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Lo stesso partner assume ogni responsabilità sia civile che penale connessa ai sensi di legge all'espletamento dell'attività richiesta dal presente avviso, e si obbliga a sollevare il Consorzio da qualunque azione o pretesa vantata da terzi e/o responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni.

Art. 14- Coperture assicurative

Il/I soggetto/i partner, a copertura di tutti i rischi derivanti dalle attività oggetto di affidamento, prima della sottoscrizione della convenzione si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata della stessa convenzione, una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), incluse le Amministrazioni consortili e verso gli operatori. La polizza dovrà riguardare altresì i danni alle cose e ogni altro danno anche se qui non menzionato, con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti del Consorzio e/o delle amministrazioni consortili.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Consorzio in sede di sottoscrizione della convenzione. I massimali non potranno essere inferiori alle seguenti soglie:

- Polizza R.C.T. con copertura non inferiore ad € 2.500.000,00 per persona e € 2.500.000,00 per sinistro, che preveda anche l'estensione a: danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui il partner si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- Polizza infortuni a copertura dei casi di morte e dei casi di invalidità permanente, con capitale assicurato in caso invalidità permanente.

Art. 15 - Modalità di erogazione delle risorse e rendicontazione

Il Consorzio stabilisce l'erogazione del 50 % delle risorse messe a disposizione, quale anticipo per l'avvio delle attività. La restante parte del finanziamento sarà erogata a seguito della rendicontazione della quota parte d'anticipo e della trasmissione delle richieste di rimborso per le spese sostenute.

I pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'ETS, o ATS; la richiesta di rimborso spese dovrà avere con cadenza mensile.

La rendicontazione dovrà contenere la seguente documentazione:

- Relazione mensile delle attività svolte;
- Rendicontazione finanziaria mensile delle spese effettivamente sostenute nonché degli oneri indiretti riferibili alle attività affidate con la convenzione.

Art. 16- Responsabile Tecnico

L'ETS, o l'ATS, dovrà fornire all'amministrazione procedente, nella domanda di partecipazione il nominativo i recapiti telefonici (fisso e cellulare) del Responsabile tecnico che interverrà nella successiva fase di co-progettazione e co-gestione del progetto.

Il Responsabile Tecnico dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio dell'attività di co-progettazione, a partecipare ai tavoli di co-progettazione in nome e per conto dell'ETS di appartenenza o degli ETS partner in caso di ATS, collaborando con le/i referenti del Consorzio e gli eventuali altri Enti coinvolti nell'attuazione dei singoli interventi, al fine di far fronte alle eventuali problematiche che dovessero sorgere con riguardo alle prestazioni e attività inerenti alla realizzazione del progetto.

Art. 17 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Federico Conte, Direttore del Consorzio Valle del Tevere.

Art. 18 -Contatti

Per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare l'Ufficio di Piano del Consorzio, **esclusivamente via pec**, all'indirizzo info@pec.consorziovalledeltevere.it

L'oggetto della pec dovrà avere la dicitura: **“QUESITO - Avviso Co-progettazione L.112/2016 – “Dopo di Noi”**”.

Eventuali quesiti dovranno pervenire **entro e non oltre il giorno 22.04.2024**


Non si darà riscontro a quesiti pervenuti oltre tale termine.

Art. 19 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Consorzio Valle del Tevere e che i dati personali forniti dai soggetti interessati ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del medesimo procedimento. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003 e dall'art. 15 e seguenti del RGPD 679/2016, ai quali si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.

Approvato con determinazione n. 243 del 05.04.2024

Il Direttore del Consorzio
Dott. Federico Conte



Allegati:

- **Allegato A** – Domanda di partecipazione;
- **Allegato B** - Scheda progettuale;
- **Allegato C** - Proposta di compartecipazione economico-finanziaria.